

(N. 1064)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore ELIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MAGGIO 1955

Modifica all'articolo 33, 1° comma, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili.

ONOREVOLI SENATORI. — La legge notarile del 1913, tuttora vigente, impone ai notai di prima nomina, pena la decadenza dalla nomina stessa, l'accettazione di una delle sedi scelte dal Ministero di grazia e giustizia tra quelle rimaste vacanti in seguito a concorsi per trasferimento di notai già in esercizio; impone, altresì, la effettiva assistenza all'ufficio notarile, nonchè il divieto di esercitare la professione di avvocato, procuratore, di direttore di banca, di commerciante, di mediatore, agente di cambio o sensale, di ricevitore del lotto, di esattore di tributi, oltrechè di assumere qualunque impiego stipendiato o retribuito dallo Stato, dalle Province e dai Comuni aventi una popolazione superiore ai 5.000 abitanti.

Il sistema determina una situazione per affrontare la quale, nell'ultimo dopoguerra, e per effetto della svalutazione della moneta, il notaio non può iniziare la professione senza la disponibilità di un notevole reddito personale o il ricorso alla integrazione della Cassa del Notariato (cioè all'assistenza dei notai già in esercizio). Situazione di cui non possono non ravvisarsi gli aspetti antisociali, che, se spesso determina l'allontanamento dalla professione

degli elementi non dotati di censo personale o di quelli che non intendono avvalersi della beneficenza dei colleghi, non di rado pone il giovane notaio in una situazione di precario e instabile adattamento in attesa del trasferimento nella sede cui aspira; adattamento che, specie negli ultimi anni, si è risolto sempre in un minor prestigio nella professione e purtroppo, molto spesso, nella inadeguata assistenza all'ufficio notarile, con pregiudizio dell'interesse dei privati.

Nè si obietti che una regolamentazione diversa, potrebbe rendere sistematicamente vacanti le sedi meno redditizie: il criterio che contraddistingue tali sedi è, infatti, del tutto relativo in rapporto alle esigenze, aspirazioni e residenza originaria del professionista. Il più delle volte accade che un notaio all'atto della nomina sia costretto ad accettare una sede ove le spese conseguenti all'allontanamento dalla residenza originaria annullano totalmente o quasi il reddito professionale, mentre un altro notaio, a sua volta costretto ad abbandonare la residenza originaria, in quella medesima sede avrebbe potuto sistemarsi con maggior vantaggio proprio e del pubblico. Tale situa-

zione è aggravata, poi, dal fatto che, come è noto, spesso devono passare degli anni, quando non molti lustri, prima che si determinino le condizioni richieste dalla legge per effettuare uno scambio di sede fra notai o comunque si renda vacante la sede desiderata. Ben difficilmente durante tale periodo il notaio riesce a sopperire alle proprie necessità integrando proventi professionali con altre attività remunerate, dato il rigido sistema delle incompatibilità e dato l'obbligo dell'assistenza all'ufficio e della residenza nel Comune.

Unica soluzione, per il sistema della legge del 1913, quasi che le condizioni di vita nel nostro Paese non avessero subito alcun mutamento da quell'anno in poi, è l'abbandono della professione, *abbandono che non può essere che definitivo dal momento che, ottenuta o subita la cancellazione dai ruoli, vien meno ogni possibilità di rientrarvi*. È vero che chiedendo un permesso di assenza o nominando un coadiutore il notaio può, per qualche tempo, far fronte alle necessità sopraggiunte di abbandonare l'ufficio, ma non è men vero che tali rimedi hanno durata limitatissima nel tempo e non valgono nel caso in cui, spinto dalla necessità di accettare un impiego incompatibile con la professione, il notaio abbia dovuto chiedere di essere cancellato dai ruoli, o ne sia stato rimosso, intendendo però tornare al più presto ad esservi definitivamente ammesso per essere quella notarile, e non altra, la carriera prescelta e da tempo auspicata.

Premesso che la rigorosa esclusione di tale possibilità colpisce soltanto la classe notarile (ben diverso è il trattamento fatto, non che a medici, ingegneri e tecnici d'ogni specie, agli avvocati e financo agli impiegati dello Stato), si osserva che il provvedimento legislativo che viene riproposto (analoga proposta era stata presentata nel gennaio 1953 alla vigilia dell'anticipato scioglimento del Senato), eliminerebbe tale anomalia proprio nei confronti di chi, senza propria colpa o negligenza, più verrebbe a soffrirne: infatti al notaio che, a causa della propria disagiata situazione economica e della propria infelice sistemazione in sede (rese ambedue insostenibili a causa del turbamento derivato dalla guerra e dal dopoguerra sia all'economia nazionale che all'espletamento

dei concorsi notarili), ritenga di non poter esercitare con il dovuto prestigio la sua alta funzione, deve riconoscersi la facoltà di chiedere la dispensa senza però perdere irrimediabilmente il frutto di studi severi e di duri sacrifici, consentendogli cioè di poter rientrare nei ruoli previo abbandono dell'attività incompatibile nel frattempo eventualmente, e per pura necessità, intrapresa.

Il rigore dell'articolo 33 della legge del 1913, mentre in tempi normali era automaticamente mitigato dalla scelta, rimessa all'aspirante-notaio, del momento più a lui conveniente per concorrere, ha posto alcuni giovani notai, nominati dopo lo scoppio della seconda guerra mondiale, in una situazione difficilissima: la rarefazione dei concorsi e l'estenuante lentezza del loro espletamento ha costretto costoro ad anni e anni di snervante attesa; orbene, taluni di essi, pur avendo sempre nutrito l'aspirazione alla libera professione di notaio e pur avendo dimostrato attraverso duri esami di concorso di essere veramente degni di esercitarla, hanno dovuto, a causa dell'inflazione post-bellica, aggravata dagli insopprimibili carichi familiari, maturati durante tre anni, chiedere la dispensa per aver abbracciato forzatamente un impiego incompatibile con l'esercizio del notariato.

L'attuale progetto mira appunto a sospendere, durante tutto il periodo eccezionale iniziatosi dopo lo scoppio delle ostilità, la irrevocabilità di tale forzata rinuncia evitando che, col miglioramento della situazione economica generale e personale conseguente al graduale ritorno alla normalità, alcuni notai, per l'unica colpa di aver dovuto provvedere altrimenti a procurarsi temporaneamente i mezzi necessari al loro sostentamento, vengono praticamente condannati a rinunciare per sempre al traguardo lungamente agognato: la libera professione.

Il secondo comma dell'articolo unico mira a escludere tassativamente che alcun notaio possa avvantaggiarsi del presente provvedimento in modo non rispondente allo spirito di esso, il quale consiste unicamente nel rimuovere un ostacolo che impedisce ad alcuni giovani notai il conseguimento dei loro normali obiettivi, e non nel voler creare situazioni di privilegio per alcuno.

DISEGNO DI LEGGE

—

Articolo unico.

I notai iscritti nei ruoli dal 10 giugno 1940, che siano stati rimossi o dispensati ai sensi degli articoli 31 e 32 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, qualora si trovino nelle condizioni previste dal primo comma dell'articolo 33 della legge stessa, possono chiedere di essere riammessi all'esercizio del notariato indipendentemente dalla partecipazione a un nuovo concorso.

Il periodo corrente tra la rimozione o dispensa e la riammissione non è computabile ai fini dell'anzianità d'esercizio.